

ATTI PUBBLICATI

Atti Dirigenziali

Repertorio Generale: **7513/2016**

Protocollo: **186567/2016**

Titolario/Anno/Fascicolo: **9.4/2016/30**

In Pubblicazione: dal **18/8/2016** al **2/9/2016**

Struttura Organizzativa: SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO

Dirigente: BALLABIO CARLO

OGGETTO: **PARERE PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA SUL SIC IT2050010 "OASI DI LACCHIARELLA" PER LA MODIFICA ART. 17.2 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE REGOLE DEL VIGENTE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DI LACCHIARELLA" - AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005 , N.°12.**

Documenti : Testo dell'atto

 [versione firmata](#)

 [versione pdf](#)

Annulla

Portale Istituzionale

- [Chi Governa](#)
- [Conosci la Città Metropolitana](#)
- [Albo Pretorio On-Line](#)
- [Amministrazione trasparente](#)
- [Il Territorio e i Comuni](#)
- [Servizi On-Line](#)
- [Siti Tematici](#)
- [Intranet](#)



**Città
metropolitana
di Milano**



Decreto Dirigenziale

Raccolta Generale n.7513/2016 del 18/08/2016

Prot. n.186567/2016 del 18/08/2016

Fasc.9.4 / 2016 / 30

Oggetto: Parere per la valutazione di incidenza sul SIC IT2050010 “Oasi di Lacchiarella” per la modifica art. 17.2 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole del Vigente Piano di Governo del territorio di Lacchiarella” – Ai sensi della legge Regionale 11 marzo 2005 , n.°12.

Il Direttore
del Settore Parco Agricolo Sud Milano

Viste:

- la L. 56/2014 “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”, che ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 47, prevede che dal 1 gennaio 2015 la Città Metropolitana è subentrata all'omonima Provincia ed è succeduta ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi esercitandone le funzioni;
- lo Statuto della Città Metropolitana, approvato dal Consiglio Metropolitan con deliberazione n. 5 del 17/12/2014, all'art. 37, comma 2, dispone che “la Città Metropolitana esercita, inoltre, la funzione di ente gestore del Parco Agricolo Sud Milano...”;
- il Decreto del Sindaco Metropolitan R.G. n. 319 del 10 dicembre 2015 avente ad oggetto "Conferimento incarichi dirigenziali ai dirigenti a tempo indeterminato della Città Metropolitana di Milano;

Richiamate:

- la direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979 (direttiva Uccelli), concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 (direttiva Habitat), relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche" e successive modificazioni, in particolare il decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n.120;
- il decreto del Ministero dell'Ambiente 3 aprile 2000, con il quale è stato reso pubblico l'elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria (SIC) proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE;

- il decreto del Ministero dell'Ambiente 3 settembre 2002, con il quale sono state dettate le linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000;
- il decreto del Ministero dell'Ambiente del 25 marzo 2005, con il quale è stato definito l'elenco dei siti di importanza comunitaria (SIC) per la regione biogeografia continentale, ai sensi della direttiva 92/43/CEE;
- il decreto del Ministero dell'Ambiente del 25 marzo 2005, con il quale è stato pubblicato l'elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE;
- la legge regionale 27 luglio 1977, n. 33 "Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica" ed in particolare l'articolo 24-ter che detta disposizioni per la definizione, la regolamentazione e la gestione della Rete Natura 2000 e successive modificazioni;
- la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 "Piano Regionale delle Aree Regionali Protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale" e successive modificazioni, in particolare il Titolo II bis "Applicazione delle direttive europee Habitat e Uccelli ", art. 25 bis "Rete Natura 2000";
- la legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 "Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi", in particolare gli artt. 156 e seguenti del capo XX che disciplinano il Parco Agricolo Sud Milano, affidato in gestione alla Provincia di Milano, oggi Città Metropolitana,
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 7/818 del 3 agosto 2000, "Approvazione del piano territoriale di coordinamento del Parco regionale Agricolo Sud Milano (art. 19, comma 2, l.r. 86/83 e successive modificazioni)";
- la deliberazione della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 7/14106 "Elenco dei proposti siti di importanza comunitaria (SIC) ai sensi della direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l'applicazione della valutazione d'incidenza" e successive modificazioni;
- la deliberazione della Giunta Regionale 15 febbraio 2004, n. 7/16338 "Individuazione di nuove ZPS ai sensi dell'art. 4 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici" con la quale viene individuata la Zona di Protezione Speciale (ZPS) Riserva regionale Fontanile Nuovo di Bareggio;
- la deliberazione della Giunta Regionale 30 luglio 2004, n. 7/18453, con la quale sono stati individuati gli enti gestori delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) designate con il decreto del Ministero dell'ambiente 3 aprile 2000;
- la deliberazione della Giunta Regionale 15 ottobre 2004, n. 7/19018 "Procedure per l'applicazione della valutazione di incidenza alle zone di protezione speciale (ZPS), ai sensi della direttiva 79/409/CEE, contestuale presa d'atto dell'avvenuta classificazione di 14 zone di protezione speciale (ZPS) ed individuazione dei relativi soggetti gestori";
- la deliberazione della Giunta Regionale 25 gennaio 2006, n.8/1791 "Rete Europea Natura 2000 "individuazione degli enti gestori di 40 zone di protezione speciale (ZPS) e delle misure di conservazione transitorie per le zone di protezione speciale (ZPS) e definizione delle procedure per l'adozione e l'approvazione dei piani di gestione dei siti";
- la deliberazione della Giunta Regionale 18 luglio 2007 n.8/5119 "Rete Natura 2000: determinazioni relative all'avvenuta classificazione come zone di protezione speciale (ZPS) delle aree individuate con dd.gg.rr. 3624/06 e 4197/07 e individuazione dei relativi enti gestori";
- la deliberazione della Giunta Regionale del 10 novembre 2010 n. 9/761 "Determinazioni della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007 - Recepimento delle disposizioni di cui al dlgs. 29 giugno 2010, n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009 n. 8/10971" che, all. 2, riporta le modalità di raccordo tra la Valutazione di Incidenza e la procedura di Valutazione Ambientale Strategica;
- la deliberazione della Giunta Regionale 30 novembre 2015, n. X/4429 "Adozione delle misure di conservazione relative a 154 siti Rete Natura 2000, ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i e del DM 184/2007 e s.m.i. e proposta di integrazione della Rete Ecologica Regionale per la connessione ecologica tra i siti natura 2000 Lombardi";
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare pubblicato sulla GU n.

186 del 10 agosto 2016: Designazione di 37 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina e di 101 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Lombardia, ai sensi dell'art.3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357;

Premesso che:

- con le direttive Habitat (92/42/CEE) e Uccelli (79/409/CE) è stata istituita la Rete ecologica europea "Natura 2000": un complesso di siti caratterizzati dalla presenza di habitat e specie sia animali che vegetali, di interesse comunitario la cui funzione è quella di garantire la sopravvivenza a lungo termine della biodiversità presente sul continente europeo;
- la Rete "Natura 2000" è costituita da:
 - siti di importanza comunitaria (SIC) al fine di contribuire in modo significativo a mantenere o a ripristinare habitat naturali e/o specie in stato di conservazione soddisfacente;
 - zone di protezione speciale (ZPS) al fine di tutelare in modo rigoroso i siti in cui vivono specie ornamentali;
 - il territorio del Parco Agricolo Sud Milano è interessato dai seguenti Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS):
 - SIC IT2050007 "Fontanile Nuovo" compreso nel Comune di Bareggio;
 - SIC IT2050009 "Sorgenti della Muzzetta" compreso nei Comuni di Pantigliate, Rodano e Settala;
 - SIC IT2050010 "Oasi di Lacchiarella" compreso nel Comune di Lacchiarella;
 - SIC IT2050008 "Bosco di Cusago" compreso nel Comune di Cusago;
 - ZPS IT2050401 "Riserva Naturale Fontanile Nuovo" che si sovrappone quasi totalmente al SIC IT2050007;
- ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 7/14106, e della deliberazione della Giunta regionale 15 ottobre 2004, n. 7/19018, il Parco Agricolo Sud Milano è stato individuato quale soggetto gestore dei siti di importanza comunitaria (SIC) e zone di protezione speciale (ZPS) ricadenti sul proprio territorio;
- il Parco Agricolo Sud Milano, in qualità di Ente Gestore ha approvato i Piani di Gestione dei siti della Rete Natura 2000 ricadenti sul proprio territorio con deliberazione del Consiglio Direttivo del Parco n. 10 del 21 marzo 2011, - un aspetto cardine della conservazione dei siti, previsto dalla direttiva Habitat, è la procedura di Valutazione di Incidenza, procedimento a carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della Rete Natura 2000, tenuto conto degli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie presenti nel sito stesso;

Considerato che:

- Il Comune di Lacchiarella ha inviato via pec, atti prot. n.°153829 dell' 11/07/2016, lo Studio di Incidenza, in merito alla modifica dell'art. 17.2 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole del vigente Piano di Governo del Territorio di Lacchiarella" – Ai sensi della legge Regionale 11 marzo 2005 , n.°12;
- Successivamente sempre via pec, n atti prot. n.° 164051 del 21/07/2016, il Comune di Lacchiarella chiede a rettifica di quanto presentato prima il parere per la valutazione d'incidenza in merito sempre alla modifica dell' art. 17.2 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole del vigente Piano di Governo del Territorio di Lacchiarella" – Ai sensi della legge Regionale 11 marzo 2005 , n.°12, rispetto al sito di importanza comunitaria IT2050010 "Oasi di Lacchiarella",
 - Il Comune di Lacchiarella, come precisato nelle citate comunicazioni con Delibera di Giunta Comunale n. 113 del 09.06.2016 ha dato formalmente avvio al procedimento di variante all'art. 17.2 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole del vigente Piano di Governo del territorio di Lacchiarella"
- al fine del rilascio della Valutazione di Incidenza, il Suddetto Comune ha richiesto il parere obbligatorio sulla Valutazione di Incidenza all' ente gestore del Sito Natura 2000;

Visto lo Studio di Incidenza relativo alla variante dell'art. 17.2 delle Norme Tecniche di Attuazione del

Piano delle Regole del vigente Piano di Governo del territorio di Lacchiarella”, pubblicato sul sito della SIVAS e del Comune di Lacchiarella, al fine del rilascio della Valutazione di Incidenza, come parere obbligatorio dovuto dagli enti gestori dei Siti Natura 2000;

Considerato che:

- l'area interessata dalla variante all'art. 17.2 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole del vigente Piano di Governo del territorio di Lacchiarella”, si trova ad una distanza pari a circa 950 metri dal Sito di importanza Comunitaria IT2050010 “Oasi di Lacchiarella”, il quale risulta collocato a Nord Ovest rispetto all'area che verrà interessata da tale variante;

- la variante proposta riguarda il Piano delle Regole del vigente PGT e prevede una modifica al comma 17.2 dell'art. 17 del Piano delle Regole, che individua le “Zone B/PS e B/PL tessuto urbano produttivo a normativa specifica”;

- nello specifico il comma 17.2 regola la “Zona B/PL per attività logistica” la cui destinazione d'uso è costituita “dalle attività del gruppo funzionale Gf 2.3 e dalle attività complementari con essa strettamente connesse dal punto di vista funzionale, in particolare relative al commercio al dettaglio del gruppo funzionale Gf 5.2, e al commercio all'ingrosso, di pertinenza esclusiva dell'attività principale stessa” e viene esclusa ogni altra destinazione d'uso;

- l'attività del gruppo funzionale Gf 2.3, tratta di “attività specificatamente destinata a movimentazione, immagazzinamento, deposito, conservazione, confezionamento e distribuzione di prodotti finiti destinati alla lavorazione e di merci destinate alla distribuzione, ivi comprese le lavorazioni finali della logistica integrata, quali l'assemblaggio di parti finite, il confezionamento e l'imballaggio”, mentre l'attività del gruppo funzionale Gf 5.2, tratta delle “medie strutture di vendita di 1° livello aventi superficie di vendita superiore a mq 150 ed inferiore o uguale a mq 250”;

- La proposta di variante del Piano delle Regole intende in merito al comma 17.2 apportare una modifica delle Norme Tecniche di attuazione, in modo da ammettere per queste aree anche la categoria funzionale Gf 2.1, attività industriali e artigianali, che secondo definizione include le “attività di produzione e trasformazione di beni, di carattere industriale ed artigianale, svolte in fabbricati con tipologia e destinazione propria” e in aggiunta “rientrano inoltre in questa categoria i laboratori di ricerca nonché gli spazi espositivi e di vendita dei beni prodotti dall'unità locale, in quanto compresi negli immobili che la costituiscono”.

- La proposta di variante, in merito al comma 17.2 delle Norme Tecniche di attuazione, prevede di ammettere lo sviluppo delle nuove attività, relative alla citata categoria funzionale Gf 2.1, attività industriali e artigianali, in misura non superiore al 30% da riferire alla SLP esistente e realizzabile;

- lo studio di incidenza analizza i possibili effetti dovuti alla Variante del Piano delle Regole sul Sito di importanza Comunitaria IT2050010 “Oasi di Lacchiarella, effetti sugli habitat e sulle specie, che vengono esclusi in ragione della distanza che intercorre tra il SIC e la Zona B/PL, oltrechè l'interposta presenza dell'insediamento di Villamaggiore;

- la proposta di variante, in merito al comma 17.2 delle Norme Tecniche di attuazione, risulta nel suo complesso non incidere sullo stato ambientale del SIC, vista anche la sua natura di modifica del piano normativo, che risulta finalizzata a consentire l'insediamento di una quota di funzioni industriali o artigianali all'interno di una zona già edificata e destinata a funzioni logistiche;

- gli interventi/progetti puntuali saranno sviluppati a seguito della variante, in merito al comma 17.2 delle Norme Tecniche di attuazione, per questi sarà opportuno procedere alla Valutazione di Incidenza al fine di valutare gli eventuali impatti sul Sito di importanza Comunitaria IT2050010 “Oasi di Lacchiarella”;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990 e ss.mm.ii., il Responsabile del procedimento e del trattamento dei dati ai fini della tutela della privacy è il Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano, Ing. Carlo Ballabio;

- l'istruttoria è stata svolta dalla Responsabile del Servizio Valorizzazione Ambientale, Comunicazione e Promozione del Parco Agricolo Sud Milano, Dott.ssa Maria Pia Sparla

Attestato che il Responsabile del procedimento e il Responsabile dell'istruttoria non incorrono nei doveri di astensione sanciti dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento;

Richiamati:

- la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 172/2013 del 28/05/2013 *"Modalità di esercizio del controllo successivo di regolarità amministrativa sui provvedimenti dirigenziali"*;
- le Direttive nn. 1 e 2 ANTICORR/2013 del Segretario Generale;
- l'art. 53 c. 16 ter del D.lgs. 165/01;
- la Direttiva n. 4/2013 del 18.06.2013 *"Controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti dirigenziali. Articolazione procedimentale e prime istruzioni per il corretto utilizzo delle check list"*;
- la Direttiva n. 1/2014 del Segretario generale e Direttore Generale *"Indicazione sulla corretta qualificazione giuridica degli atti dirigenziali"*
- la Direttiva N. 4/2015 del 21.05.2015 a firma del Segretario/Direttore Generale avente ad oggetto *"Linee operative per l'attività provvedimentale"*;
- la nota del 07.04.2016 atti n. 75727\1.18\2016\8 a firma del Segretario/Direttore Generale avente ad oggetto *"Nuovo sistema dei controlli in attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione per la Città Metropolitana di Milano 2016-2018 (PTPC 2016-2018) e modifiche operative al PTPC"*;
- la nota del 27.06.2016 *"Prime istruzioni operative del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97"* a firma del Segretario Generale;
- la Direttiva n. 1/2016/Anticorruzione a firma del Segretario/Direttore Generale avente ad oggetto *"Rispetto dei termini procedurali. Indicazioni operative"*;
- la Direttiva n. 2/2016 a firma del Segretario/Direttore Generale *"Prime istruzioni operative del decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97"*

Visti:

- lo Statuto della Città Metropolitana di Milano, approvato dalla Conferenza metropolitana dei Sindaci in data 22/12/2014 con deliberazione R.G. n. 2/2014;
- la Legge 56/2014;
- l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 (funzioni e responsabilità della dirigenza);
- il vigente codice della Privacy;
- il testo unificato del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato dal Consiglio Metropolitano con Deliberazione n.35 del 23/5/2016", agli artt. 43 e 44 (responsabilità, atti e provvedimenti dei dirigenti);
- gli artt. 49 e 51 dello statuto della Città metropolitana in materia di attribuzione dei dirigenti e individuazione degli atti di loro competenza;

Ritenuto di dover provvedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, co. 7, all. C, della deliberazione della Giunta Regionale 8 agosto 2003 n. 7/14106, e dell'art. 25 bis, Titolo II bis, della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86, all'espressione del parere per il rilascio della valutazione d'incidenza;

Atteso che:

- il presente atto non ha riflessi finanziari e che quindi non è soggetto al visto di regolarità contabile previsto dall'art. 151 del D.lgs n. 267/2000;
- il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on-line della Città metropolitana di Milano;

Rilevato che il presente provvedimento non rientra tra le tipologie soggette agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi del D.Lgs.14/03/2013 n. 33 e che pertanto non verrà pubblicato nella Sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale;

Richiamata la Legge n. 190/2012 *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"* e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti,

così come recepiti nel Piano anticorruzione e trasparenza della Città Metropolitana di Milano;

Dato atto che il presente provvedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio basso dall'art. 5 del PTPC e che sono stati effettuati i controlli previsti dal Regolamento Sistema controlli interni e rispettato quanto previsto dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione della Città Metropolitana di Milano e dalle Direttive interne;

Dato atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall'articolo 2 della Legge n. 241/1990, testo vigente, nonché dall'articolo 14 del Regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, e che il procedimento non è elencato nella tabella "A" del Regolamento stesso;

Richiamato il comma 5 dell'art. 11 del Regolamento sul sistema dei controlli interni della Città Metropolitana di Milano; nell'esprimere la regolarità tecnica del provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D. lgs. 267/2000 (Controllo di Regolarità amministrativa e contabile), per le motivazioni espresse in premessa,

DECRETA

1. di esprimere parere **positivo** per la Valutazione di Incidenza relativa alla modifica art. 17.2 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole del Vigente Piano di Governo del territorio di Lacchiarella” – Ai sensi della legge Regionale 11 marzo 2005 , n.°12. - SIC IT2050010 “Oasi di Lacchiarella”;
2. di richiedere per gli interventi/progetti puntuali, che saranno sviluppati a seguito della variante, in merito al comma 17.2 delle Norme Tecniche di attuazione, che si proceda alla Valutazione di Incidenza al fine di valutare gli eventuali impatti sul Sito di importanza Comunitaria IT2050010 “Oasi di Lacchiarella;
3. di trasmettere il presente decreto, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale 8 agosto 2003 n. 7/14106, al Comune di Lacchiarella, che ne ha fatto richiesta;
4. di trasmettere il parere per la Valutazione di Incidenza, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale 8 agosto 2003 n. 7/14106, al Settore Pianificazione Territoriale e Programmazione delle Infrastrutture della Città Metropolitana di Milano, per l'emissione della Valutazione di Incidenza;
5. di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra le tipologie soggette agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e che pertanto **non** verrà pubblicato nella Sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale;
6. di dare atto che il presente procedimento, con riferimento all'area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio basso dall'art. 5 del PTPC vigente;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio on-line della Città Metropolitana di Milano;

Si informa, in base all'art. 3, comma 4, della L. n. 241 del 1990 e s.m.i., che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale secondo le modalità di cui alla Legge 1034/71 entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso (o altra forma di comunicazione che attesti comunque il ricevimento dell'atto) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta data. Si applicano altresì le ulteriori statuizioni di cui all'art. 146, comma 12, del D.Lgs. 42/2004, e ss.mm.ii..

Il Direttore
del Settore Parco Agricolo Sud Milano
Ing. *Carlo Ballabio*

Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico 455/2000 e del decreto legislativo 82/2005 e rispettive norme collegate.

Il resp. del procedimento: Ing. Carlo Ballabio

Istruttoria eseguita da: Dr.ssa Maria Pia Sparla (int. 3461).